TRIBUNALE DI TREVISO

R.G.

Il G.I.,

a scioglimento della riserva,

viste le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. depositate dalle parti;

considerata, in particolare, l'eccezione sollevata da parte convenuta in merito alla non contestazione, da parte dell'attrice, dei fatti dedotti in comparsa di costituzione e risposta a fondamento delle difese dei convenuti;

considerato che la contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non solo deve essere specifica, ma deve comunque intervenire nella prima difesa utile successiva o, secondo altro orientamento, comunque con il deposito della prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., in quanto in tale momento si cristallizza definitivamente il *thema decidendum* e le parti sono quindi poste nella condizione di valutare quali fatti debbano formare oggetto di specifiche istanze istruttorie e su quali invece la formulazione di queste sia superflua;

rilevato che, nel caso in esame, nessuna contestazione è stata effettuata dal procuratore di parte attrice alla prima udienza, nè parte attrice ha depositato memoria e art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.;

ritenuto pertanto che non siano ammissibili le prove orali dedotte, che sarebbero in ogni caso irrilevanti in quanto riferite a fatti di anni di molto anteriori al verificarsi del sinistro e, quanto agli ultimi capitoli di prova, relative a tempi più recenti, formulate in termini generici;

ritenuta pertanto la causa matura per la decisione;

P.Q.M.

fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.05.14, ore 10.30.

Si comunichi.

Treviso, 30 aprile 2014

IL GIUDICE

Depositato in cancelleria il
2-5-14
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Anna Maria AVILA